

Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N. 14/10/2009

In tema di prova del demansionamento attraverso presunzioni
Francesco Buffa

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; e, se va esclusa la configurabilità di un "danno in re ipsa" per effetto del demansionamento o della qualificazione, occorrendo pur sempre l'allegazione e la prova di un danno effettivo e concreto derivato al lavoratore, assume peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.

La sentenza in epigrafe, nel ricollegarsi ad un precedente delle Sezioni Unite, ha affermato che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Nel caso affrontato dalla sezione lavoro, il lavoratore aveva fatto riferimento, ai fini del risarcimento del danno, alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione in carriera ed alla lesione morale subita, e la sentenza di merito, confermata in sede di legittimità, aveva ritenuto provato il danno quale effetto dell'impoverimento, accertato in sede di merito sulla base delle allegazioni e prove offerte dalle parti, conseguente al demansionamento di ben cinque livelli, e ne aveva fatto liquidazione equitativa

Singolare, peraltro, è nella sentenza, il richiamo -pur formalmente emergente solo dalla sentenza delle sezioni unite richiamata relativa al demansionamento (Cass. 24 aprile 2006, n. 6572)- alla figura del danno esistenziale, ed addirittura l'indicazione di una sua definizione, ma non è chiaro se il punto, costituisca, o possa costituire, un momento, se non di ripensamento, di primo superamento, ancorché ancora implicito e larvato, di quanto affermato da Cass. 11 novembre 2008, n. 26972, in tema di danno esistenziale, e di un ritorno al passato.

[Cassazione civile Sentenza 05/10/2009, n. 21223](#)